

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "DON ELISEO SCOROLL APS", da ora in avanti denominata "associazione"

2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione l'acronimo APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Civitanova Marche, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica ed è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. Di fatto, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature that appears to read "Don Eliseo Scoroll" and other illegible signatures.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) ~~radio~~diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) ~~cooperazione allo sviluppo~~, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito e a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) ~~cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;~~

y) ~~protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;~~

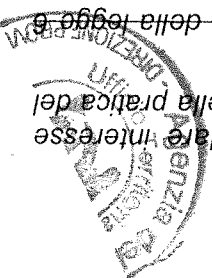
z) ~~riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;~~

Nello specifico, l'associazione intende

Maria Maria

Barbara
Lucrezia
Lucrezia

Lucrezia
Lucrezia
Lucrezia



• porre l'attenzione sulle attività istituzionali che insistono sui principi alla base di un bilancio sociale, che inizi le poste positive - ponendo l'attenzione sull'opera di diffusione dei principi del rispetto della persona, della promozione della crescita umana come singolo, come famiglia, come collettività, in senso dinamico e olistico puntando alla considerazione di ogni soggetto nella sua integrità umana di crescita e di benessere, sia nell'ambito fisico che morale, coinvolgendo elementi psicofisici, religiosi e di affermazione dei valori umani più profondi di rispetto, di reciprocità nel bene, di solidarietà. Il tutto volto alla valorizzazione del patrimonio umano, sociale che caratterizzano una comunità, un territorio.

• sensibilizzare ampie fasce della popolazione, ponendo particolare attenzione ai giovani, al rispetto del bene comune, della crescita di ogni soggetto come individuo completo, includendo l'ambito psico/fisico e quello morale/religioso. Il tutto come base per la promozione sociale insistendo su percorsi e attività che possano aiutare il discernimento e il rafforzamento del bene, della reciprocità, dell'intercultura, offrendo occasioni di sostegno e sprone per una crescita armonica delle persone e dell'ambiente in cui esse agiscono ed operano tendendo alla pace e alla fratellanza

• promuovere ed organizzare manifestazioni/eventi/incontri/seminari/gruppi di studio e riflessione volti a sostenere la crescita globale del bambino, del ragazzo dal punto di vista socio-pedagogico e morale, ovvero di formazione extra scolastica e ri-creativa favorendo un corretto inserimento sociale, di interrelazione costruttiva sia con gli altri bambini/ragazzi che con gli adulti.

• diffondere i principi del "buon vivere" in comunità presentando come fondamentali il rispetto per se stessi e gli altri, l'ascolto, l'approccio positivo alla vita cercando di far vedere il positivo in ognuno ;

• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, principi religiosi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

• porsi come punto di riferimento sociale anche nelle possibili sfaccettature ed espressioni della socialità e dell'associazionismo.

• l'associazione inoltre potrà organizzare ogni forma di attività ricreativa e di divertimento, finalizzata alla migliore coesione sociale, attraverso la programmazione di feste - sagre- viaggi in occasioni particolari ed eventi; come pure potrà organizzare gite, escursioni, visite e viaggi, sempre con finalizzazione di promozione sociale, culturale/didattica e religiosa.

Barborelli
 Maria Giovanna Lofredo
 Giovanni De
 Maria
 Maria

- la missione associativa include la sensibilizzazione verso ogni forma del bello, dall'arte alla musica, alla sensibilizzazione ai temi dell'ambiente e del green considerando il mondo e l'ambiente e il paesaggio come parte integrante dello sviluppo di ciascuno. Il patrimonio sociale si amplia e arricchisce con l'apporto di ciascuno valorizzando la storia, il percorso passato come pure dando spazio all'attuale momento storico e guardando al futuro con impegno verso il sociale.

- si potranno altresì produrre lavori di redazione di libri, opuscoli, pamphlet, produzioni e registrazioni video, canore o musicali in genere, nonché corsi di formazione per la diffusione della cultura del bene e della promozione sociale. I global goals saranno la cura della persona nella sua interezza.

- l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

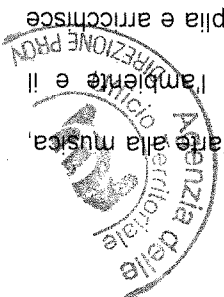
- l'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni* di qualsiasi natura in relazione all'*ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

- l'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e *continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tutte le attività saranno finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, nazionale, internazionale - comprendendo sia i beni immobili e mobili caratterizzanti un territorio, una cultura, un'identità sociale, artistica e di comunità oltre al capitale umano che sostanzia la crescita e la forma di ogni cultura e comunità, che ne configura i contorni mobili di crescita ed apertura in modo globale e interculturale. L'associazione può inoltre occuparsi dello svolgimento di ogni qualsiasi altra attività rispondente, per affinità, alle predette finalità istituzionali, sia in ambito nazionale, europeo, che sovranazionale. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, l'associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire, e può avviare dei protocolli di collaborazioni/partnership con amministrazioni comunali, amministrazioni provinciali, amministrazioni regionali, ed altri enti della Pubblica Amministrazione.

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

Mano
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con le altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura facendo sempre riferimento al Codice del Terzo settore (e successive modifiche) e da altre disposizioni di legge in materia.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, soggetti tutti individuati da sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'adesione all'associazione decorre dalla data in cui la domanda è stata accolta. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea ea quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
- ordinati: sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'assemblea dei soci nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Mr. Mar. Riccardo
Marcello Jannarati
Roberto
Roberto
Roberto

Onalità giuridica e
presente, possono
tati dal versare la

(Diritti e obblighi degli associati)

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

3. frequentare i locali dell'associazione;

5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente

4. mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e

Al solo che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione e

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione e ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati entro 60 giorni.

(Perdita della qualifica di associato)

2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti

interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio

Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

prima

6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

From Mark

Don't

March 10 - 1944

[Handwritten signature]

8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;

2. il Consiglio direttivo;

3. il Presidente;

4. l'Organo di controllo (se nominato);

5. il Revisore legale (se nominato);

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli

associati. Ciascun associato ha un voto nell'esercizio di riferimento

2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3

associati.

3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data

fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero attraverso comunicazione

collettiva tramite social o gruppo di whatsapp o similari che usino internet o rete per condivisione

comunicazioni e/o con apposizione di foglio informativo/comunicativo sulla bacheca fisica della sede

associativa fruibile ai soci

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto di esercizio.

6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo,

l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.

b)

approva il bilancio di esercizio;

c)

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del

terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d)

delibera sulla esclusione degli associati;

e)

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f)

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g)

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h)

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza.

8.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli

associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle

che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

11.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per

posta elettronica o a mezzo pec (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

attività, per affissione nella sede sociale, se l'associazione possiede un sito internet o una pagina facebook la convocazione può essere pubblicata anche nel sito / pagine facebook. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario o in sua assenza e per quella sola assemblea da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio o altro funzionario pubblico per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo la modalità stabilita nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

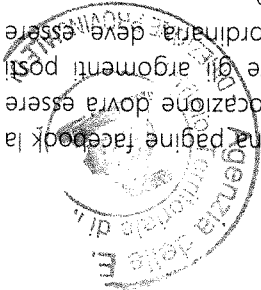
Le votazioni dell'assemblea avverranno su indicazione della stessa per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative procedendo anche a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017
- eventualmente svolgere, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- redigere l'eventuale regolamento interno



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and text: "Rakrilevelli", "Boris", "Macedonio", "Macedonio"]

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente e il Segretario

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica procede alla sua sostituzione salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Il consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consultari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parole ma non con diritto di voto.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

2. L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

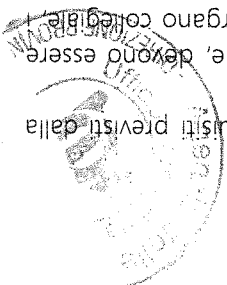
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali, rendite patrimoniali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi da cessioni di beni e servizi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artistica, didattica, commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile) proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge 383/2000 finché applicabile e del D.Lgs 117/2017.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)



1. L'associazione deve redigere il bilancio / rendiconto di gestione per l'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo aggiornato annualmente con i nomi degli associati di ogni anno;
 - registro dei volontari (facoltativo), che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti/riportati anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
1. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. L'associazione deve assicurare i volontari per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore - Enti no profit con fini di utilità sociale, L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non

Decreto di

Decreto di
Decreto di
Decreto di

può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART.22

(scioglimento e liquidazione dell'associazione)

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua della liquidazione stessa. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore continuandosi ad applicare la Legge 383/2000 il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità sociale a favore di associazioni di promozione sociale ovvero a Enti no profit con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3Comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Con l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore invece il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto previo positivo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

ART. 23

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto ci si rimetterà al giudizio al Tribunale di Macerata

ART.24

(Privacy)

Le parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dati secondo la normativa vigente Privacy rif Regolamento Europeo 679/2016, finalizzando il trattamento dati al perfezionamento dell'atto composto - Statuto associativo di APS

ART.25

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi aggiornamenti e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

